



By: [Igor Zhorov](#) - All Rights Reserved

Dal 30 giugno esercenti, professionisti, artigiani e imprese devono accettare -su richiesta del cliente- il pagamento tramite carta di debito (bancomat). L'obbligo scatta al di sopra dei 30 euro ed ha la finalità di ridurre l'uso del contante. Per i clienti è una possibilità (restano sempre liberi di pagare con contanti o carta di credito), per coloro che esercitano l'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, invece, diventa obbligatorio dotarsi di un apparecchio Pos. Un obbligo che però non prevede sanzioni in caso di violazione (e questo è un problema per una applicazione efficace della nuova norma. Ndr). Per aggiornare quanti fossero interessati alla materia e non hanno potuto informarsi tempestivamente (anche per motivi legati al periodo feriale) riprendiamo l'argomento con nuova comunicazione. Ricordiamo che le fonti normative sono l'articolo 15, comma 4, DL 179/2012, convertito in Legge 221/12 e decreto interministeriale 24 gennaio, gazzetta ufficiale 21/2014.

L'obbligo di pagamento con Pos ha un impatto soft sulla normativa Anti-riciclaggio. L'art. 49 del dlgs 231/07, sugli adempimenti relativi all'uso del contante, stabilisce che è vietato il trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante (o strumenti al portatore) per importi uguali o superiori a 1.000,00 euro (la soglia è stata rivista più volte dall'entrata in vigore del decreto). Sono quindi consentiti liberamente ed in ogni sede, a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito - ad es. per pagamenti o per donazioni-), movimenti in contanti fino a 999,99 euro. Questo significa che presso gli esercizi commerciali e tutti i soggetti interessati al decreto, i pagamenti in contanti restano liberi fino alla predetta soglia.

Questi concetti, tuttavia, non sono apparsi così ovvi nei primi giorni di vigenza dell'obbligo del Pos. Si è pensato ad un divieto assoluto del contante, o quantomeno a partire da 30 euro, dato che la Legge prevede l'obbligo di dotarsi di Pos per garantire ai clienti pagamenti con carte bancomat e prepagate (non con carte di credito, poiché si parla di strumenti che funzionino "previo deposito di fondi in via anticipata da parte del cliente") dai 30 euro in su.

Inoltre, per i liberi professionisti contabili e legali, obbligati dalle norme antiriciclaggio alla cosiddetta "adeguata verifica" ed alla registrazione di rapporti ed operazioni occasionali pari o superiori ai 15.000 euro su registro cartaceo dedicato, resta comunque l'obbligo della prima, mentre la registrazione dei pagamenti avverrebbe solo per somme pari o superiori ai 15.000 euro, ricordando che le parcelle sono esenti dall'annotazione.

Potrebbe però darsi il caso che con il Pos il cliente voglia far arrivare al professionista dei soldi che, dal conto corrente di quest'ultimo, il cliente debba consegnare ad una controparte a fronte di una transazione o qualsivoglia altro debito pecuniario il cui pagamento avvenga tramite un legale. Ricordiamo che questi casi comportano comunque una adeguata verifica (con richiesta dello "scopo e natura" dell'operazione e del "titolare effettivo" della medesima). Questo rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 12, comma 1, lettera C, numero 2 del Dlgs. 231/07, a fronte della quale si dovrebbe prescindere anche dalla soglia del 15.000 euro. Un problema più serio si potrebbe porre nel caso in cui il cliente voglia usare il Pos ma frazionare il pagamento in più tranches (acconto oggi, il saldo tra un mese, p.es.). Se l'acconto non supera i 999,99 euro, si potrà pagarlo in contanti ma il saldo dovrà avvenire con Pos, assegno o bonifico. Questo perché trattandosi della stessa operazione, versando altro contante (e superando la soglia) si incorre nel cumulo come da art. 49, comma 1 che usa l'avverbio "complessivamente" per il divieto di trasferimento in contanti.